

POSIZIONE ANALOGA A QUELLA DI UN DATORE DI LAVORO

art. 8 in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI

B12 Occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro le persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente ai sensi della LAVS (p. es. in una SA, una Sagl o una cooperativa) e che sono in grado di influenzare in modo significativo le decisioni del datore di lavoro.

B13 Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente ai sensi della LAVS (p. es. titolari di un'impresa individuale) non sottostanno all'obbligo di contribuzione e non hanno pertanto diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Tuttavia, se tali persone possono comprovare un periodo minimo di contribuzione in un'altra ditta, occorre esaminare la loro idoneità al collocamento e, all'occorrenza, determinare la perdita di lavoro computabile.

B14 Secondo la giurisprudenza, in applicazione per analogia dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le persone che si ritrovano totalmente o parzialmente disoccupate dopo aver perso il proprio impiego in un'azienda in cui mantengono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non hanno diritto all'ID in quanto continuano a determinare o a influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro.

Fintantoché tali persone non avranno definitivamente lasciato l'azienda e non avranno cessato di occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, esse non avranno diritto all'ID.

Se durante il termine quadro per la riscossione della prestazione un assicurato assume un impiego in cui occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, il suo diritto all'indennità non può essere negato in applicazione per analogia dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI. La sua idoneità al collocamento deve per contro essere esaminata. Lo stesso vale in occasione dell'apertura di un termine quadro successivo (DTF 8C_635/2009 dell'1.12.2009).

Non rientrano nell'ambito dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le persone che chiedono l'ID in seguito alla perdita di un impiego in cui non occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro ma che occupano una simile posizione in un'altra azienda. In tal caso, la cassa deve esaminare se l'attività in quest'altra azienda modifica la loro idoneità al collocamento e se occorre ridurre la perdita di lavoro computabile.

⇒ Giurisprudenza

DTF 123 V 234 (Decisione di principio: la giurisprudenza relativa alle persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non intende solamente limitare gli abusi comprovati ma già il rischio di abuso inerente al versamento di ID a tali persone. Un lavoratore membro del consiglio di amministrazione ha, in virtù della legge, un potere decisionale significativo)

DTFA C 180/04 del 22.3.2005 (Un dirigente di una Sagl dimesso da tale funzione che perde il suo diritto di firma individuale ma che rimane socio in quanto possiede una quota sociale di CHF 12 000 mantiene una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Egli può continuare a influenzare in modo significativo l'andamento dell'azienda)

DTFA C 32/04 del 23.5.2005 (Non vi è alcuna base legale per escludere globalmente dal diritto all'ID un assicurato unicamente per il fatto che lo stesso assicurato o sua moglie esercitano ancora una (qualsiasi) funzione nel consiglio di amministrazione)

DTFA C 102/04 del 15.6.2005 (Il diritto all'ID di un assicurato che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non può essere negato in applicazione dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI se al momento della fondazione della società percepiva già ID e il suo rapporto di lavoro non è stato disdetto. Occorre invece esaminare la sua idoneità al collocamento)

B15 L'esclusione di questa categoria di persone è assoluta: non è necessario dimostrare che vi sia un abuso di diritto o che l'assicurato abbia intenzionalmente tentato di eludere le disposizioni relative al lavoro ridotto. L'assicurato deve essere escluso dal diritto all'ID se sussiste anche soltanto il rischio o la possibilità di un abuso di diritto o di un'elusione della legge (DTF 123 V 234).

B16 Spetta alla cassa stabilire se un assicurato ha una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Essa deve verificare, per ogni assicurato che si annuncia o riannuncia alla disoccupazione – a prescindere dalle risposte date alle relative domande nel modulo di domanda – se come ultimo impiego abbia occupato o meno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Un'eventuale iscrizione nel registro di commercio deve essere documentata nel dossier della persona assicurata mediante un estratto del registro di commercio.

⇒ Giurisprudenza

DTF 8C_293/2008 del 30.7.2009 (L'effetto di pubblicità del registro di commercio vale anche quando l'assicurato ha risposto in modo non corretto alle domande su un'eventuale posizione analoga a quella di un datore di lavoro)

Se la cassa esclude l'assicurato dal diritto all'ID dopo che questi ha già iniziato a riscuotere le indennità, essa dovrà chiedere la restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse (B33).

Persone che possono influenzare in modo significativo le decisioni del datore di lavoro

Membri di un organo decisionale supremo dell'azienda: esclusione senza esame dell'effettivo potere decisionale

B17 I membri del consiglio di amministrazione di una SA (art. 716 segg. CO) e i dirigenti di una Sagl (art. 810 segg. e 827 CO) hanno, per legge, un potere decisionale determinante. La cassa decide di negare loro il diritto all'indennità senza procedere a ulteriori verifiche.

⇒ Esempio

Un membro del consiglio di amministrazione che detiene soltanto il 2 % delle azioni e che ha il diritto di firma collettiva a 2 è escluso dalla cerchia degli aventi diritto all'indennità senza ulteriori verifiche e indipendentemente dalle sue attività e dalla ripartizione interna dei compiti, anche se, ad esempio, il presidente del consiglio di amministrazione detiene il 95 % delle azioni e dispone del diritto di firma individuale.

⇒ Giurisprudenza

DTFA C 373/00 del 19.3.2002 (Il dirigente di una SA a cui è stata data la disdetta diventa liquidatore dell'azienda, di cui rimane azionista maggioritario e membro del consiglio di amministrazione. Egli può decidere di continuare l'attività fino alla vendita o allo scioglimento dell'azienda, per cui non ha diritto all'ID in applicazione dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI)

Membri di un organo decisionale supremo dell'azienda: esame dell'effettivo potere decisionale

B18 Per quanto riguarda i membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, ad eccezione dei membri del consiglio di amministrazione di una SA e dei dirigenti di una Sagl, occorre verificare in ogni singolo caso, in base alla struttura organizzativa dell'azienda, quale potere decisionale spetta effettivamente alla persona interessata. Questa verifica può rivelarsi complessa poiché l'appartenenza a un organo decisionale supremo non può sempre essere distinta dall'appartenenza a un livello inferiore di direzione unicamente mediante criteri formali. Una procura o altri mandati commerciali conferiti a una persona non permettono di dedurre automaticamente che essa occupa nell'azienda una posizione analoga a quella del datore di lavoro; questi documenti stabiliscono infatti soltanto le responsabilità dell'interessato nei confronti di terzi. Anche se tali deleghe di poteri conferiscono normalmente al loro titolare competenze simili a livello interno, esse non sono sufficienti per concludere, senza riferirsi allo statuto, al contratto e alla situazione effettiva dell'azienda, che la persona interessata influenza in modo significativo le decisioni del datore di lavoro.

Non si può ad esempio automaticamente dedurre – senza tenere conto della situazione effettiva dell'azienda – che un direttore generale responsabile del settore amministrativo e finanziario avente un diritto di firma individuale ma che non fa parte del consiglio di amministrazione influenzi risolutivamente le decisioni del datore di lavoro. Nelle piccole aziende con un'organizzazione meno strutturata, tuttavia, questa posizione può, in determinate circostanze, consentire di influenzare in modo significativo le decisioni del datore di lavoro, anche se l'interessato non ha ufficialmente il diritto di firma e non è iscritto nel registro di commercio. In questi casi bisogna però essere in grado di dimostrare, che l'assicurato può effettivamente influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro.

⇒ Giurisprudenza

DTF 120 V 521 (Gli impiegati con funzioni dirigenziali non possono in generale essere esclusi dal diritto all'indennità per il solo fatto che abbiano potere di firma e siano iscritti nel registro di commercio)

DTF 8C_252/2011 del 14.6.2011 (Il diritto di firma individuale, la funzione di «managing partner» ricoperta dall'assicurato e la struttura gerarchica piatta dell'azienda rivelano un'influenza determinante dell'assicurato nell'azienda)

B19 Per verificare se in un caso concreto un assicurato è effettivamente in grado di influenzare in modo significativo le decisioni del datore di lavoro, la cassa può basarsi in particolare sulle indicazioni e sui mezzi di prova seguenti:

- estratto del registro di commercio;
- statuti;
- verbali di fondazione, verbali dell'assemblea generale o delle sedute del comitato di direzione;
- contratti di lavoro;
- organigramma dell'azienda;
- indicazioni dell'assicurato e del datore di lavoro circa i compiti effettivi, le competenze e i poteri decisionali, la partecipazione finanziaria, i mandati commerciali (procure) e il diritto di firma;
- imposizione fiscale per verificare la partecipazione finanziaria.

Partecipazione finanziaria

B20 Se, considerata l'entità della partecipazione finanziaria, spettano al dipendente poteri decisionali determinanti, la sua posizione risulta analoga a quella di un datore di lavoro ed egli è quindi escluso dal diritto all'ID. La questione deve essere esaminata nel singolo caso alla luce delle circostanze concrete. Il semplice possesso di azioni di collaboratore, ad esempio, non esclude il diritto alle prestazioni.

⇒ Giurisprudenza

DTF 8C 1044/2008 del 13.2.2009 (Un assicurato che detiene il 40 % delle azioni può, unendosi con uno dei partner che possiede il 30 % delle azioni, decidere il destino della società. Anche se non esercita alcuna funzione nell'azienda, a causa della sua partecipazione finanziaria all'azienda egli è escluso dal diritto alle prestazioni)

Coniuge occupato nella stessa azienda (le persone che vivono in unione domestica registrata sono equiparate ai coniugi)

- B21** Oltre alle persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, sono esclusi dal diritto all'indennità anche i loro coniugi che lavorano nella stessa azienda.
- B22** Una persona che, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, assume un impiego nell'azienda del proprio coniuge ha diritto all'ID durante il termine quadro dopo aver lasciato tale attività. Per contro, in un termine quadro successivo, essa ha diritto all'ID soltanto se ha esercitato un'attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi dopo aver lasciato l'azienda del suo coniuge o se ha acquisito un periodo minimo di contribuzione di 12 mesi in un'azienda che non sia quella del coniuge.
- B23** Il diritto all'ID va invece riconosciuto dalla data del divorzio, della separazione giudiziale o dalla data in cui il giudice decide misure di protezione dell'unione coniugale.
- ⇒ Giurisprudenza
- DTF 8C_374/2010 del 12.7.2010 (Il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo che ha contratto matrimonio in regime di separazione dei beni non ha diritto all'ID)
- DTF 8C_1032/2010 del 7.3.2011 (Poiché non è raro che dei coniugi ritornino sulla loro decisione di separazione e ritirino la loro domanda di divorzio, non bisogna partire dal presupposto che una separazione di fatto di alcuni mesi rifletti la volontà definitiva di divorziare o separarsi, per cui il diritto all'ID va negato in applicazione dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI)
- DTF 8C_74/2011 del 3.6.2011 (Una separazione di fatto non costituisce un motivo di esenzione. Inoltre, una misura di protezione dell'unione coniugale decisa dal giudice soltanto in un secondo tempo non comporta un diritto retroattivo all'ID)
- B24** Questo motivo di esclusione si applica unicamente ai coniugi e non può essere esteso agli altri membri della famiglia quali i figli, i fratelli, ecc. Tuttavia, se si può dimostrare che un membro della famiglia, ad esempio il figlio occupato nell'azienda del padre, influenzi in modo considerevole le decisioni del datore di lavoro considerata la sua posizione, tale persona è altresì esclusa dal diritto all'ID.
- ⇒ Giurisprudenza
- DTFA C 273/01 del 27.08.2003 (Se un assicurato occupato nell'impresa di costruzioni del padre ha firmato vari atti, segnatamente un'offerta per lavori di costruzione, ordini per fidejussioni bancarie, la disdetta di un dirigente, un attestato del datore di lavoro per la cassa di disoccupazione e un contratto d'appalto, si deve partire dal presupposto che esso influenzi in modo considerevole le decisioni del datore di lavoro)

Abbandono definitivo della posizione analoga a quella di un datore di lavoro

B25 Un assicurato con una posizione analoga a quella di un datore di lavoro ha diritto all'ID soltanto se ha lasciato definitivamente l'azienda o se ha cessato definitivamente di occupare tale posizione. Ciò deve poter essere dimostrato in base a criteri chiari che non lasciano sussistere alcun dubbio. La disdetta dei rapporti di lavoro non permette di concludere che l'assicurato non occupa più una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

⇒ Giurisprudenza

DTFA C 150/04 del 7.12.2004 (Anche se perde il proprio impiego nell'azienda del marito, la moglie non ha diritto all'ID in quanto il marito può influenzare considerevolmente l'andamento degli affari dell'azienda e riassumerla in qualsiasi momento)

B26 L'indebitamento dell'azienda, la concessione di una moratoria concordataria o l'interruzione temporanea dell'attività aziendale non comprovano la conclusione definitiva dei legami con l'azienda.

La moratoria concordataria non comporta necessariamente lo scioglimento di una società: se il concordato e il concordato a percentuale (art. 314 segg. LEF) sono volti a sanare la situazione del debitore, il concordato con abbandono dell'attivo (art. 317 segg. LEF) ha lo scopo in particolare di liquidare gli attivi. Contrariamente a quanto avviene in caso di fallimento, il debitore ha la possibilità di proseguire la conduzione dell'azienda. Fino al termine della procedura concordataria non si può quindi sapere se l'azienda verrà o meno chiusa definitivamente.

⇒ Giurisprudenza

DTFA C 235/03 del 22.12.2003 (Il fatto che da qualche tempo la Sagl non realizzi più alcun introito non impedisce all'assicurato eventualmente di riattivarla. Un'interruzione temporanea dell'attività dell'azienda non comprova l'abbandono definitivo della posizione analoga a quella di un datore di lavoro più della semplice intenzione di liquidare l'azienda)

B27 Le seguenti fattispecie determinano se una persona ha lasciato definitivamente l'azienda o ha cessato di occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro:

- scioglimento dell'azienda;
- fallimento dell'azienda;
- cessione dell'azienda o della partecipazione finanziaria con conseguente perdita della posizione analoga a quella di un datore di lavoro;
- disdetta con conseguente perdita della posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

B28 L'iscrizione nel registro di commercio è, secondo la giurisprudenza, un criterio importante e facile da applicare per valutare se vi è una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. In genere, i terzi prendono atto in modo sicuro che la persona con una posizione analoga a quella di un datore di lavoro ha lasciato definitivamente l'azienda o ha cessato definitivamente di occupare tale posizione soltanto quando la cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio viene pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Se i fatti contraddicono chiaramente l'iscrizione nel registro di commercio, la cassa deve basarsi su di essi. Se può dimostrare, ad esempio in base a una decisione dell'assemblea generale (partenza dal consiglio di amministrazione) oppure a un atto notarile (trasferimento delle quote sociali della Sagl a un terzo) la data effettiva della partenza, tale data è determinante per stabilire la data della conclusione definitiva dei legami con l'azienda.

⇒ Giurisprudenza

DTFA C 110/03 dell'8.6.2004 (L'iscrizione nel registro di commercio e la relativa cancellazione sono determinanti: infatti soltanto con la cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio i terzi prendono atto in modo sicuro che la persona ha lasciato definitivamente l'azienda e ha perso le caratteristiche che gli conferivano nell'azienda una posizione analoga a quella di un datore di lavoro)

DTFA C 210/03 del 16.6.2004 (La data in cui l'assicurato ha lasciato definitivamente l'azienda deve poter essere valutata sulla base di criteri chiari che non lasciano sussistere alcun dubbio riguardo alla conclusione definitiva dei legami con l'azienda)

DTFA C 278/05 del 15.3.2006 (Se la cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio presenta dei ritardi e l'assicurato non si impegna sufficientemente per accelerarla, l'opponente ha ancora la possibilità di sfruttare la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro)

DTF 8C_245/2007 del 22.2.2008 (È determinante la data della partenza effettiva dal consiglio di amministrazione, con effetto immediato, e non quella della cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio)

B29 Il fallimento di un'azienda pone in genere fine alla posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

Le persone che, in base alla decisione di liquidazione, continuano a lavorare per l'azienda in liquidazione, ossia mantengono i loro poteri legali e statuari per la liquidazione, non hanno in genere diritto all'ID. La liquidazione può comprendere ad esempio anche la continuazione dell'attività fino alla vendita o allo scioglimento dell'azienda. La procedura di liquidazione termina con la cancellazione dell'azienda dal registro di commercio.

Se una persona è proprietaria di diverse aziende e una di queste fallisce e se tale persona ha la possibilità di esercitare un'attività simile in un'altra delle sue imprese, il diritto all'ID deve essergli negato. In tal caso sussiste il rischio di abuso (DTFA C 65/04 del 29.6.2004).

⇒ Esempio

Un assicurato azionista maggioritario e dirigente designato ad esempio liquidatore con una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'ID fino alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio.

⇒ Giurisprudenza

DTFA C373/00 del 19.3.2002 (La procedura di liquidazione continua anche dopo la sospensione del fallimento per mancanza di attivi. Durante la liquidazione, gli organi della società – nella fattispecie l'assicurato quale membro del consiglio di amministrazione – possono decidere di continuare l'attività fino alla vendita o allo scioglimento dell'azienda. In questo caso l'assicurato è escluso dal diritto all'ID)

DTFA C 83/03 del 14.7.2003 (Se la procedura di fallimento è sospesa per mancanza di attivi, viene meno la limitazione del diritto di decisione della società fallita come pure del potere di rappresentanza dei suoi organi. Durante la liquidazione gli organi della società mantengono i loro poteri legali e statuari, per cui il diritto all'ID va negato)

DTFA C 19/04 del 14.8.2004 (Se l'assicurato non è assunto come liquidatore dell'azienda e la procedura di fallimento è svolta fino alla fine dall'Ufficio esecuzione e fallimento, nessuna limitazione di poteri dell'ufficio esecuzione e fallimento derivante dalla procedura di fallimento può ricadere sull'assicurato. Il diritto all'ID va pertanto approvato)

DTFA C 267/04 del 3.4.2006 (Prima della soppressione d'ufficio dell'iscrizione della società nel registro di commercio non può verificarsi nulla di rilevante. In particolare, l'assicurato non ha la possibilità di riassumersi nella propria Sagl, il che elimina il rischio di abuso)

DTF 8C_850/2010 del 28.1.2011 (Una decisione o un ordine di liquidazione non è un buon criterio per dimostrare che una persona ha cessato di occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro)

Posizione analoga a quella di un datore di lavoro nell'azienda A e attività lucrativa dipendente nell'azienda B

B30 Un assicurato che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro è altresì escluso dal diritto all'ID se ha esercitato un'attività lucrativa dipendente soltanto per un breve periodo di tempo in un'altra azienda.

Se l'assicurato continua a occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nell'azienda A e chiede l'ID per la perdita di un'attività lucrativa dipendente nell'azienda B, secondo la giurisprudenza egli ha diritto all'ID soltanto se quest'ultima attività era soggetta a contribuzione ed è stata esercitata per almeno 6 mesi e se raggiunge complessivamente il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi (DTFA C 171/03 del 31.3.2004).

B31 Un assicurato che ha lasciato l'azienda che continua ad essere gestita dal suo coniuge ha diritto all'ID soltanto se ha esercitato un'attività soggetta a contribuzione per almeno 6 mesi dopo aver lasciato l'azienda del coniuge, oppure se raggiunge il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi al di fuori di tale azienda.

Riscossione effettiva di un salario

- B32** Un assicurato adempie il periodo di contribuzione necessario se ha esercitato un'attività soggetta a contribuzione per la quale ha ottenuto un salario. Se una persona occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro prima della disoccupazione, la cassa deve verificare se essa ha effettivamente percepito un salario. Tale verifica si estende anche al coniuge e ai parenti stretti di una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro impiegati nell'azienda. La riscossione di un salario deve essere dimostrata conformemente a quanto prescritto alle B144 segg.

Restituzione di prestazioni indebitamente riscosse

B33 Se la cassa constata che l'assicurato occupa ancora una posizione analoga a quella di un datore di lavoro ma ha già iniziato a percepire prestazioni dell'AD, essa deve chiedergli la restituzione delle ID indebitamente riscosse.

Conformemente all'art. 25 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno dal momento in cui la cassa ha avuto conoscenza di una riscossione indebita delle prestazioni, ma al più tardi 5 anni dopo il versamento delle stesse. Il termine di un anno inizia di regola a decorrere dal momento in cui la cassa è venuta a conoscenza del fatto che giustifica la restituzione.

Visto l'effetto di pubblicità del registro di commercio, la cassa, in deroga a questa regola fondamentale, deve tuttavia sapere fin dall'inizio che un collaboratore è membro del consiglio di amministrazione di una SA o che occupa una posizione dirigente in una Sagl ed è pertanto escluso dal diritto all'indennità. In tali casi, il termine di prescrizione di un anno inizia a decorrere dal momento in cui le indennità sono state versate indebitamente, poiché la posizione dell'interessato quale membro del consiglio di amministrazione di una SA o la sua funzione dirigente in una Sagl risulta dal registro di commercio (DTF 122 V 270).

B34 La giurisprudenza relativa all'esclusione dal diritto all'ID, all'ILR/IPI e all'II delle persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro è molto vasta. Qui di seguito vengono illustrati alcuni esempi tratti da decisioni del TFA.

⇒ Esempi

- Membro del consiglio di amministrazione di una SA:

Quale membro unico del consiglio di amministrazione di una SA, l'assicurato mantiene le caratteristiche che gli conferiscono nell'azienda una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. In particolare egli è libero di estendere a suo piacimento le attività aziendali, di farsi riassumere nell'azienda e di influenzare in tal modo considerevolmente l'andamento dell'azienda. Nulla fa supporre che egli abbia intenzione di liquidare definitivamente l'azienda. Anche se l'assicurato non ha percepito in passato un onorario quale membro del consiglio di amministrazione, egli continua a occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. È altresì irrilevante sapere se possiede o meno azioni della sua azienda o se sarebbe stato in grado di lavorare come dipendente di un altro datore di lavoro. In ogni caso, il diritto all'ID deve essergli negato.

- Riduzione temporanea dell'orario di lavoro in una Sagl:

Se 2 associati di una Sagl si danno reciprocamente la disdetta a causa di una diminuzione delle ordinazioni e si riassumono in seguito per, un posto a tempo parziale, essi non hanno diritto all'ID.

- Impiegato del coniuge titolare di una ditta individuale:

Un assicurato è impiegato nell'azienda individuale della moglie. La sua occupazione iniziale, a tempo pieno, viene ridotta al 50 %. Il tentativo di compensare il periodo caratterizzato da un'assenza di introiti mediante indennità giornaliera dell'AD equivale a un tentativo di eludere le norme relative all'ILR e non giustifica di conseguenza nemmeno un diritto all'ID.

- Dirigente di una Sagl:
Un assicurato che lascia il suo posto di lavoro in una Sagl ma mantiene la propria funzione di dirigente occupa nell'azienda una funzione analoga a quella di un datore di lavoro e può continuare a prendere o perlomeno a influenzare in modo determinante le decisioni della Sagl. Il fatto che tutto l'inventario sia stato venduto e che l'azienda sia in seguito inattiva non ha alcuna importanza. A causa della sua funzione di dirigente nella società, l'assicurato mantiene la possibilità di riattivare in qualsiasi momento l'azienda. Pertanto, occorre negargli il diritto all'indennità di disoccupazione.
- Idoneità al collocamento e posizione analoga a quella di un datore di lavoro:
Fintantoché l'assicurato non avrà cessato definitivamente di occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, il fatto di essere eventualmente idoneo al collocamento nel periodo interessato non gli dà diritto all'ID.
- Liquidazione di un'azienda:
Se, dopo la decisione di liquidazione, l'assicurato mantiene la propria funzione di dirigente e diventa liquidatore dell'azienda sciolta, fino alla cancellazione dell'azienda dal registro di commercio egli occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e non ha pertanto diritto all'ID.

⇒ Giurisprudenza

DTFA C 219/03 del 2.6.2004 (È determinante il fatto che al momento dell'iscrizione alla disoccupazione l'assicurato e sua moglie partecipavano in maniera significativa all'azienda e che uno dei coniugi abbia mantenuto tale posizione)

DTFA C 13/07 del 2.11.2007 (Se un assicurato assume un'attività in cui occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro durante il suo termine quadro per la riscossione della prestazione, il suo diritto all'indennità non può essere negato a priori in applicazione, per analogia, dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI)

DTF 8C_656/2011 del 14.2.2012 (Il fatto di non aver risposto correttamente alla domanda riguardante la partecipazione finanziaria all'azienda o l'esercizio di una funzione dirigenziale nel modulo «Domanda d'indennità di disoccupazione» è nella fattispecie irrilevante. L'effetto di pubblicità dell'iscrizione dell'assicurato nel registro di commercio è un argomento che la cassa può utilizzare come indizio di una posizione analoga a quella di un datore di lavoro che lo esclude dal diritto all'ID)